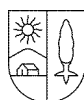


Nostro rif.: Numero: Vostro rif.: **Comune di Giubiasco** **Consiglio Comunale** Piazza Grande 1 6512 Giubiasco

REGOLAMENTO del cimitero del 1° aprile 1996

in applicazione dell'art. 40 Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989

Capitolo I.....	2
ORGANIZZAZIONE DEL CIMITERO	2
Art. 1 - Amministrazione	2
Art. 2 - Orari	2
Art. 3 - Comportamento.....	2
Art. 4 - Decorazioni	2
Art. 5 - Segni funebri.....	2
Art. 6 - Costruzioni	2
Capitolo II.....	3
COMPOSIZIONE DEL CIMITERO	3
Art. 7 - Composizione	3
Art. 8 - Campi per sepolture comuni di salme non rinnovabili (25 anni).....	3
Art. 9 - Campi per sepolture comuni di ceneri non rinnovabili (25 anni)	3
Art. 10 - Campi per sepolture di salme e ceneri rinnovabili (25 + 25 anni)	3
Art. 11 - Campi di salme per coniugi rinnovabili (40+20 anni).....	3
Art. 12 - Campi per tombe di famiglia rinnovabili (50+25 anni ogni rinnovo)	3
Art. 13 - Viali per tombe di famiglia rinnovabili (50+25 anni ogni rinnovo)	4
Art. 14 - Loculi per ceneri e resti rinnovabili (25+25 anni ogni rinnovo)	4
Art. 15 - Loculi di famiglia per ceneri e resti a pagamento rinnovabili (40+20 anni ogni rinn.)...4	4
Art. 16 - Colombario.....	4
Art. 17 - Cinerario-ossario comune	4
Capitolo III.....	4
SEPOLTURE.....	4
Art. 18 - Diritto alla sepoltura	4
Art. 19 - Autorizzazione	5
Art. 20 - Feretri	5
Capitolo IV.....	5
ESUMAZIONI E CAMERA MORTUARIA	5
Art. 21 - Esumazioni.....	5
Art. 22 - Spurgo	5
Art. 23 - Camera mortuaria	5
Capitolo V.....	6
CONCESSIONE DELLE SEPOLTURE	6
Art. 24 - Procedura.....	6
Art. 25 - Valenza.....	6
Art. 26 - Sistemazioni.....	6
Art. 27 - Rinnovo.....	6
Art. 28 - Manutenzione e conservazione	6
Capitolo VI.....	7
DISPOSIZIONI VARIE.....	7
Art. 29 - Tasse, generalità.....	7
Art. 30 - Termini, dimensioni, tasse di concessione	8
Art. 31 - Altre tasse.....	9
Art. 32 - Disposizioni finali e penali	9



Capitolo I

ORGANIZZAZIONE DEL CIMITERO

Art. 1 - Amministrazione

¹ L'amministrazione del cimitero è di competenza del Municipio. La sorveglianza e la manutenzione competono al Settore Tecnico Comunale.

² Un funzionario del Settore Tecnico Comunale, con la qualifica di custode del cimitero, svolge in particolare la sorveglianza diretta, i lavori di manutenzione ordinari, le inumazioni e le esumazioni.

Art. 2 - Orari

¹ L'orario di apertura al pubblico del cimitero è stabilito dal Municipio ed affisso all'entrata. Per lavori inerenti alla posa o al restauro di lapidi, monumenti e altri segni funebri, il custode può eccezionalmente consentire l'accesso al cimitero oltre gli orari di apertura.

² L'orario per lo svolgimento dei funerali è stabilito dal Municipio. Nelle domeniche, nei giorni festivi e di regola il mattino seguente ad un giorno festivo, non vengono celebrati funerali.

Art. 3 - Comportamento

¹ L'accesso al cimitero è consentito alle persone che tengono un comportamento rispettoso.

² È vietata l'introduzione di qualsiasi animale o veicolo non autorizzato, se non quale ausilio alle persone invalide.

Art. 4 - Decorazioni

¹ È vietato deporre fiori o ornamenti di qualsiasi genere davanti ai loculi del colombario e dei cinerari-ossari, salvo un semplice ornamento floreale nei primi 10 giorni dopo il funerale. Il Comune provvede a proprie spese ad una decorazione uniforme.

² Sulle tombe sono ammesse le piantagioni di fiori e di arbusti di sempreverdi a basso fusto, non sporgenti dal perimetro dello spazio concesso e non superiori all'altezza di cm 80. La vegetazione non conforme è potata e, se del caso, estirpata dal Comune a spese del concessionario.

³ I fiori recisi vanno posti in vasi: scatole, bottiglie, o simili verranno rimosse.

Art. 5 - Segni funebri

¹ La posa o la costruzione di lapidi, monumenti, cappelle e tombe di famiglia è soggetta all'autorizzazione del Municipio.

² La domanda di autorizzazione dev'essere accompagnata dal progetto

a) in scala 1:10, per lapidi, monumenti, segni funebri,

b) in scala 1:20 o 1:50 per cappelle e tombe di famiglia, con descrizione delle decorazioni, iscrizioni e indicazioni sul materiale che s'intende impiegare.

Fanno stato le disposizioni edilizie comunali.

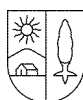
³ Al Comune non incombe nessuna responsabilità riguardo a guasti arrecati da terzi a lapidi, monumenti e altri segni funebri eretti nel cimitero.

Art. 6 - Costruzioni

¹ Monumenti e lapidi non possono essere lavorati all'interno del cimitero; fanno eccezione le piccole opere che, per la loro natura, non possono essere eseguite altrove. Nei giorni festivi e nel periodo dal 27 ottobre al 5 novembre non è permesso nessun lavoro alle tombe e alle cappelle.

² Gli scarti edili dovranno essere immediatamente allontanati dal cimitero: il Comune, previa diffida, provvede a spese dei concessionari allo sgombero degli scarti non asportati.

³ Sono vietati depositi di qualsiasi natura contro le pareti esterne del cimitero, come pure piantagioni ed opere che possono danneggiare il muro di cinta.



Capitolo II

COMPOSIZIONE DEL CIMITERO

Art. 7 - Composizione

¹ Il cimitero si compone di:

- a) campi per sepolture di salme con concessioni non rinnovabili (art. 8),
- b) campi per sepolture di ceneri con concessioni non rinnovabili (art. 9),
- c) campi per sepolture di salme e ceneri con concessioni rinnovabili (art. 10),
- d) campi per coniugi con concessioni rinnovabili (art. 11),
- e) campi per tombe di famiglia con concessioni rinnovabili (art. 12),
- f) viali per tombe di famiglia con concessioni rinnovabili (art. 13),
- g) loculi per ceneri e resti con concessioni rinnovabili (art. 14),
- h) cinerario-ossario per loculi di famiglia con concessioni rinnovabili (art. 15),
- i) colombario (art. 16),
- l) cinerario-ossario comune (art. 17).

² Al Municipio, per esigenze di sistemazione o per altre ragioni d'interesse pubblico, è data facoltà di modificare la composizione del cimitero.

Art. 8 - Campi per sepolture comuni di salme non rinnovabili (25 anni)

¹ I campi per sepolture di salme non rinnovabili sono messi a disposizione gratuitamente dal Comune.

² Nelle tombe possono essere inumate anche le ceneri o i resti di due defunti.

³ L'esecuzione dello scavo ed i costi generati dallo stesso, sono assunti dal Comune.

Art. 9 - Campi per sepolture comuni di ceneri non rinnovabili (25 anni)

¹ I campi per sepolture comuni di ceneri non rinnovabili sono messi a disposizione gratuitamente dal Comune.

² Nelle tombe possono essere inumate anche le ceneri di un secondo defunto.

³ L'esecuzione dello scavo, ed i costi generati dallo stesso, sono assunti dal Comune; i segni funebri uniformi sono forniti grezzi dal Comune al prezzo di costo a carico del concessionario.

Art. 10 - Campi per sepolture di salme e ceneri rinnovabili (25 + 25 anni)

¹ I campi rinnovabili per salme e ceneri sono concessi a pagamento dal Municipio.

² Nelle tombe possono essere inumate, oltre ad una eventuale salma, resti e ceneri di tre defunti. In caso di rinuncia alla sepoltura di una salma rimane a disposizione uno spazio per ceneri o resti di un defunto.

³ L'esecuzione dello scavo ed i costi generati dallo stesso, sono assunti dal concessionario.

Art. 11 - Campi di salme per coniugi rinnovabili (40+20 anni)

¹ I campi per coniugi sono concessi a pagamento dal Municipio al coniuge superstite che abbia compiuto il 60.o anno d'età.

² Nelle tombe possono essere inumate, oltre alle due salme, anche i resti o le ceneri di sei defunti.

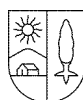
³ L'esecuzione dello scavo ed i costi generati dallo stesso, sono assunti dal concessionario.

Art. 12 - Campi per tombe di famiglia rinnovabili (50+25 anni ogni rinnovo)

¹ I campi per tombe di famiglia per salme, resti e ceneri sono concessi a pagamento dal Municipio.

² Il concessionario è tenuto a far eseguire a proprie spese lo scavo e la sottomuratura, secondo la larghezza e la profondità della tomba. E' prescritta la posa di un monumento.

³ La tomba ed il monumento devono essere terminati entro 1 anno dall'avvenuta concessione. In caso contrario la concessione decade senza altre formalità.



Art. 13 - Viali per tombe di famiglia rinnovabili (50+25 anni ogni rinnovo)

- ¹ Lungo i viali principali dei campi centrali il Municipio concede a pagamento, per tombe di famiglia:
 - a) particelle per serie semplice di loculi sovrapposti,
 - b) particelle per serie duplice di loculi sovrapposti,
 - c) particelle per serie triplice di loculi sovrapposti.
- ² Per serie sono ammessi fino a tre loculi sotterranei sovrapposti per salme (secondo i tipi normali) e uno spazio in altezza di 35 cm per ceneri e resti.
- ³ Si applicano inoltre le disposizioni dell'art. 12, cpv. 2 e 3.

Art. 14 - Loculi per ceneri e resti rinnovabili (25+25 anni ogni rinnovo)

- ¹ Sono concessi dal Municipio a pagamento loculi individuali per ceneri o resti e loculi per ceneri e/o resti di due defunti.
- ² Nei cinerari-ossari 1 e 2 possono essere inumate le ceneri o le ossa di un solo defunto. Nel cinerario-ossario 3 possono essere inumate anche le ceneri o le ossa di un secondo defunto.
- ³ Le ceneri vanno riposte nell'apposita urna, i resti vanno riposti in una cassetta di zinco fornita dal Comune al prezzo di costo.
- ⁴ Non sono ammessi altri segni funebri, oltre all'iscrizione del nome, cognome, anno di nascita e di morte, fotografia formato uniforme. Le spese per la sigillatura e la posa dei segni funebri da parte del Comune sono a carico del concessionario.

Art. 15 - Loculi di famiglia per ceneri e resti a pagamento rinnovabili (40+20 anni ogni rinn.)

- ¹ Sono concessi a pagamento dal Municipio loculi di famiglia per ceneri e resti.
- ² Possono essere inumati 6 defunti al massimo.
- ³ Si applicano inoltre le disposizioni dell'art. 14 cpv. 3 e 4.

Art. 16 - Colombario

- ¹ Nel colombario non vengono stipulate nuove concessioni.
- ² Nei loculi già concessi e non ancora chiusi ermeticamente, possono essere inumate anche le ossa o le ceneri del coniuge precedentemente defunto.

Art. 17 - Cinerario-ossario comune

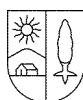
- ¹ La deposizione di ceneri nel cinerario-ossario comune è gratuita.
- ² In esso vengono inoltre deposte le ceneri e i resti esumati, per i quali non viene inoltrata alcun'altra richiesta d'inumazione.
- ³ E' possibile, a costo del richiedente, chiedere l'iscrizione del defunto sulla stele a lato dell'ossario.

Capitolo III

SEPOLTURE

Art. 18 - Diritto alla sepoltura

- ¹ Nel cimitero sono accolte le salme, le ceneri e i resti di:
 - a) persone decedute nel comprensorio giurisdizionale di Giubiasco; fanno eccezione le persone degenti in un istituto di cura o in una casa per anziani a Giubiasco, che non rientrano nelle categorie elencate alle lett. b) - f);
 - b) persone domiciliate a Giubiasco;
 - c) persone attinenti di Giubiasco;
 - d) persone aventi diritto alla sepoltura in una tomba di famiglia oppure in un campo o loculo riservato;
 - e) persone aventi familiari domiciliati o sepolti a Giubiasco;
 - f) persone strettamente legate a Giubiasco, a giudizio del Municipio.



- ² Per familiari si intendono i parenti, ascendenti, discendenti diretti, nonché collaterali di primo e secondo grado del defunto o del coniuge.

Art. 19 - Autorizzazione

- ¹ Nessuna inumazione è concessa senza l'autorizzazione del Municipio.
² Di regola le inumazioni sono fatte di giorno.
³ L'assegnazione progressiva dei posti in ciascun campo o cinerario spetta al Municipio.

Art. 20 - Feretri

- ¹ Un feretro può contenere una sola salma, ad eccezione di quelle della madre e del neonato deceduti al parto.
² Per le inumazioni nei campi non rinnovabili è prescritto l'uso di feretri esclusivamente in legno dolce, di spessore non superiore ai cm 3. Per le inumazioni in tombe di famiglia sono prescritti feretri con casse interne di zinco, accuratamente saldate e munite di valvole di spurgo.
³ Il Municipio non assume responsabilità per eventuali inconvenienti ai feretri durante il periodo di concessione. Il Municipio ordina l'eliminazione degli inconvenienti a spese del concessionario, qualora egli non vi abbia provveduto entro il termine intimatogli.

Capitolo IV

ESUMAZIONI E CAMERA MORTUARIA

Art. 21 - Esumazioni

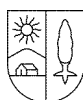
- ¹ Le esumazioni ordinarie sono eseguite dopo la scadenza delle concessioni.
² Le esumazioni straordinarie sono eseguite per necessità di sistemazione o di modificazione del cimitero, per ordine dell'autorità giudiziaria o su richiesta motivata della famiglia. Tutte le spese relative sono a carico dei richiedenti.
³ Nessuna salma può essere esumata senza il consenso dell'autorità cantonale competente prima che siano trascorsi 20 anni dall'inumazione, salvo in caso d'inchiesta giudiziaria. Le esumazioni effettuate a meno di 20 anni dall'inumazione richiedono la presenza del medico delegato e di un incaricato municipale.

Art. 22 - Spurgo

- ¹ Il posto liberato dall'esumazione torna a disposizione del Municipio, senza diritto al rimborso delle tasse pagate.
² Le ceneri e i resti rinvenuti sono di regola raccolti e inumati nell'apposito cinerario-ossario comune.
³ Su richiesta dei superstiti, le ceneri e i resti rinvenuti possono essere inumate nelle tombe o nei loculi loro concessi.

Art. 23 - Camera mortuaria

- ¹ Nella camera mortuaria sono deposte, in attesa dei funerali, le salme delle persone aventi diritto di sepoltura a Giubiasco, conformemente all' art. 18. Il Municipio può eccezionalmente autorizzare la deposizione di salme provenienti da altri Comuni.
² Il Municipio provvederà alla sorveglianza delle salme, qualora la stessa non potesse essere assicurata dai superstiti.
³ Il Municipio regola l'accesso, la decorazione, la pulizia e la disinfezione della camera mortuaria.
⁴ Tutte le spese di trasporto, pulizia, disinfezione, assistenza fornita dal personale comunale, sostituzione del feretro e simili sono a carico dei superstiti.



Capitolo V

CONCESSIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 24 - Procedura

- ¹ La domanda di concessione va inoltrata al Municipio, indicando tipo e luogo della sepoltura domandata, nome, cognome, attinenza e ultimo domicilio del defunto, come pure indirizzo del richiedente.
- ² In presenza di più richiedenti, il Municipio può designarli solidariamente titolari della concessione. Uno dei titolari verrà designato rappresentante dei concessionari.
- ³ La concessione va richiesta dai superstiti dopo il decesso.

Art. 25 - Valenza

- ¹ La concessione corrisponde ad un diritto d'uso, che non può essere né alienato, né pignorato, né sublocato. Ai concessionari non è conferito alcun diritto reale.
- ² In caso di decesso del titolare, la concessione si trasmette ai superstiti o a terzi che ne facessero richiesta.
- ³ La concessione è rilasciata sotto riserva di future modifiche regolamentari, che non danno diritto a indennità, o alla retrocessione delle tasse.
- ⁴ Le concessioni esistenti, la cui durata non è stata determinata dall'atto di concessione, prendono fine col decorso di cinquant'anni dal loro rilascio.

Art. 26 - Sistemazioni

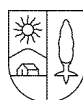
- ¹ Per necessità di sistemazione o di modificazione del cimitero o per altre ragioni d'interesse pubblico, il Municipio può rientrare in possesso di qualunque parcella, o loculo concesso.
- ² Al concessionario viene assegnata una parcella equivalente: le opere di traslazione della salma o delle ceneri, come pure la ricostruzione della tomba e del monumento sono a carico del Comune.

Art. 27 - Rinnovo

- ¹ Il rinnovo può essere chiesto anche da interessati non titolari della concessione; essi divengono concessionari in vece dei primi.
- ² Almeno 3 mesi prima della scadenza della concessione, il Municipio avvisa sul foglio ufficiale e all'albo comunale la riesumazione delle ceneri e dei resti indicando nome e cognome, anno di nascita e di morte dei defunti. I parenti, per quanto è possibile, saranno avvertiti singolarmente, per lettera, con avviso ad un solo membro della famiglia, per sé e parenti interessati.
- ³ Tale avviso vale quale invito allo sgombero di monumenti ad accessori alla scadenza della concessione, se questa non viene rinnovata. Il Municipio provvede allo sgombero a spese del concessionario, qualora egli non vi abbia provveduto entro 30 giorni dalla scadenza, diventando proprietario del materiale sgomberato. In assenza di altre richieste, come disposto dall'art. 22, le ceneri e i resti vengono inumati nel cinerario-ossario comune.
- ⁴ Per le tombe e i loculi dove sono state deposte ceneri o resti di un altro defunto, la scadenza è calcolata partendo dalla data d'inizio della prima concessione.
- ⁵ L'inumazione di una salma in un campo rinnovabile è concessa solo se il rinnovo della concessione esistente è subito richiesto – e concesso – allo scopo di garantire una sepoltura minima di 20 anni.

Art. 28 - Manutenzione e conservazione

- ¹ Per tutta la durata della concessione, monumenti e segni funebri sono di proprietà dei concessionari, cui spetta l'obbligo di manutenzione e conservazione. Qualora tale obbligo fosse disatteso, il Municipio invita, per quanto possibile, i superstiti a subentrare nella concessione.
- ² Il Municipio ordina lo spurgo delle tombe e dei loculi abbandonati in uno stato indecoroso. I monumenti e segni funebri sgomberati divengono proprietà del Comune. Le ceneri e i resti vengono inumate nel cinerario-ossario comune.



Capitolo VI

DISPOSIZIONI VARIE

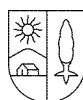
Art. 29 - Tasse, generalità

¹ Le tasse base di concessione e di rinnovo fissate nell'art. 30 valgono per le persone defunte domiciliate a Giubiasco.

² Per le persone defunte non domiciliate, ma attinenti di Giubiasco le tasse base di concessione e di rinnovo sono aumentate del 50%. Per le persone defunte non domiciliate e non attinenti di Giubiasco, l'aumento è del 100%.

³ Il Municipio può adeguare al rincaro le tasse stabilite agli art. 30 e 31.

⁴ Le tasse delle concessioni esistenti vengono adeguate alla prossima scadenza.



Art. 30 - Termini, dimensioni, tasse di concessione

¹ Termini, dimensioni e tasse di concessione sono regolate come segue:

ALLEGATO A (art. 30)	CONCESSIONE		RINNOVO		DIMENSIONI, ml.			CORDONATE SEGNI FUNEBRI
	Durata	Tassa	Durata	Tassa	Lunghezza	Larghezza	Profondità	
a) campi per sepolture di salme non rinnovabili:	25 anni	.-	non rinnovabile	.-	1.80	0.80	1.80	altezza massima ml 1.50
b) campi per sepolture di ceneri non rinnovabili	25 anni	.-	non rinnovabile	.-	0.80	0.80	---	prescritto segno funebre uniforme
c) campi per sepolture di salme e ceneri rinnovabili:	25 anni	fr. 460.-	per altri 25 anni	fr. 460.-	1.80	0.80	1.80	altezza massima ml 2.00, cordonate di delimitazione obbligatorie
d) campi di salme per coniugi rinnovabili:	40 anni	fr. 1'410.-	per altri 20 anni	fr. 700.-	1.80	2.20	1.80	altezza massima ml 2.00, cordonate di delimitazione obbligatorie
e) campi per tombe di famiglia rinnovabili.:	50 anni	fr. 9'200.-	ogni 25 anni	fr. 4'600.-	secondo il piano del cimitero			altezza massima ml 2.50
f) viali per tombe di famiglia rinnov.:	50 anni		ogni 25 anni	fr. 2'300.-	2.20	1.10	---	altezza massima ml 2.50
-loculo semplice		fr. 4'600.-	ogni 25 anni	fr. 3'450.-	2.20	2.10	---	altezza massima ml 2.50
-loculo duplice	50 anni	fr. 6'900.-	ogni 25 anni	fr. 4'600.-	2.20	2.70	---	altezza massima ml 2.50
-loculo triplice	50 anni	fr. 9'200.-	ogni 25 anni	fr. 570.-				
g) loculi rinnovabili: - individuali	25 anni	fr. 570.-	ogni 25 anni	fr. 900.-				
- per due defunti		fr. 900.-	v. art. 27 cpv.4	fr. 2'010.-				
h) loculi di famiglia rinnovabili:	40 anni	fr. 4'020.-	ogni 20 anni					
i) colombario:	esaurito	.-	a tempo indeterminato					
l) cinerario-ossario comune:	---	.-	incisione nome	costo vivo				
m) su richiesta deposizione ceneri o resti esumati nei campi rinnovabili	---	fr. 570.-	vedi art. 27 cpv.4	fr. 570.-				

² Nei campi per sepolture di salme o ceneri non rinnovabili le tasse di concessione per attinenti non domiciliati ammontano a fr. 110.-, per non attinenti non domiciliati a fr. 250.-

³ I segni funebri prescritti, uniformi, sono forniti grezzi dal Comune a prezzo di costo



Art. 31 - Altre tasse

Le tasse per gli altri servizi del cimitero sono fissate come segue:

- | | |
|---|------------|
| a) approvazione progetti di monumenti e tombe | fr. 60.-- |
| b) camera mortuaria: al giorno (24 ore), o frazione | |
| - defunti di Giubiasco (art. 18) | gratuita |
| - defunti di altri Comuni | fr. 110.-- |
| c) assistenza incaricato del Municipio per riesumazione straordinaria | fr. 110.-- |
| d) deposizione provvisoria negli appositi sarcofaghi o loculi di salme o urne in attesa di sepoltura definitiva | fr. 250.— |

Art. 32 - Disposizioni finali e penali

¹ Con l'introduzione del presente regolamento sono abrogate le precedenti disposizioni comunali in materia.

² Le concessioni rilasciate conformemente al Regolamento del cimitero del 1° aprile 1996 o a disposizioni precedenti conservano la loro validità fino alla loro scadenza. Per il rinnovo valgono le nuove norme.

³ Chiunque contravviene alle disposizioni del presente regolamento è punito con una multa da fr. 50.-- a fr. 5'000.--. Sono riservate le azioni penali e civili contro i contravventori.

⁴ Le contestazioni relative all'applicazione del presente regolamento sono decise in via di reclamo dal Municipio. Avverso le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

⁵ Ottenuta l'approvazione del Consiglio comunale e del Dipartimento cantonale competente, il Municipio determina l'entrata in vigore del presente Regolamento.

Approvato dal Consiglio comunale il 1° aprile 1996
Approvazione del Dipartimento delle istituzioni il 19 agosto 1996

Modifiche articoli 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 27, 28, 29, 30, 31 e 32
Approvate dal Consiglio comunale il 10 dicembre 2007
Articolo 4, cpv. 4 inserito d'ufficio dalla Sezione Enti locali il 18 marzo 2008
Approvazione della Sezione Enti locali il 18 marzo 2008

Le modifiche entrano in vigore il 1° giugno 2008 (risoluzione municipale 296 del 29 aprile 2008)

